



# COMUNE DI DOMUSNOVAS

Provincia del Sud Sardegna (SU)  
Piazza Caduti di Nassirya, 1 – C.A.P. 09015  
Tel. 0781/70771  
Pec: [comune.domusnovas@pec.it](mailto:comune.domusnovas@pec.it)  
Email: [protocollo@comune.domusnovas.su.it](mailto:protocollo@comune.domusnovas.su.it)

*Ufficio Servizi Demografici-Socioculturali-Istruzione-Sport-Tecnologia dell'Informazione e della Comunicazione (ICT)*

## **AVVISO PUBBLICO**

### **INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)**

**Annualità 2025**

**L.R. 5/2019 art. 7-bis - L.R. 22/2022 art. 12 - L.R. 18/2024 art. 6 – L.R. 21/2024 art. 1**

**D.G.R. n. 99/22 del 12/02/2025**

#### **Art. 1 - OGGETTO**

La Regione Sardegna, con la L.R. n. 5/2019 art. 7-bis ha previsto l'istituzione di un sostegno economico denominato "indennità regionale fibromialgia (IRF)", finalizzato a facilitare, sotto l'aspetto economico, il miglioramento della qualità della vita dei cittadini residenti in Sardegna affetti da fibromialgia. La L.R. 18/2024 art.1, comma 9, ha modificato la natura del beneficio trasformandolo in un contributo di rimborso delle spese sostenute.

#### **Art. 2 - DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO**

Possono presentare la domanda per la concessione del contributo economico IRF i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- essere residenti nel Comune di Domusnovas;
- essere in possesso della certificazione medica attestante la diagnosi di fibromialgia. La stessa deve riportare una data non successiva al 30 aprile 2025, e deve essere rilasciata da un medico specialista (non medico di medicina generale) abilitato all'esercizio della

professione, iscritto all'albo, sia dipendente pubblico che convenzionato che libero professionista;

- non beneficiare di altra sovvenzione pubblica concessa esclusivamente per la diagnosi di fibromialgia.

### **Art. 3 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

La domanda per la concessione del contributo economico IRF deve essere sottoscritta dal beneficiario, o dal suo rappresentante legale, e presentata presso l'Ufficio Servizi Sociali nei seguenti giorni e orari:

- martedì dalle 16:00 alle 18:00;
- giovedì dalle 10:00 alle 12:00;

in alternativa la domanda (**esclusivamente in formato .pdf**) può essere inviata via PEC all'indirizzo: [comune.domusnovas@pec.it](mailto:comune.domusnovas@pec.it), indicando nell'oggetto: "DOMANDA INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA 2025 – COGNOME E NOME BENEFICIARIO".

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il **30 aprile 2025**.

Alla domanda dovrà essere allegato:

- copia del documento di identità e codice fiscale del beneficiario e, eventualmente, del suo rappresentante legale;
- certificazione medica attestante la sindrome fibromialgica;
- ISEE in corso di validità;
- copia del codice Iban intestato al beneficiario.

### **Art. 4 - MISURA E ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO**

L'indennità regionale fibromialgia è erogata nella forma di un contributo per il rimborso delle spese sostenute per interventi di carattere sanitario, qualora non coperti da Servizio sanitario regionale, sociosanitario e di cura alla persona, soggette a rendicontazione, fino a un massimo di € 800,00 nei limiti della disponibilità del bilancio regionale.

L'importo del sostegno economico è rapportato alla situazione economica del beneficiario misurata in ragione delle seguenti soglie di ISEE sociosanitario:

- ISEE fino a euro 15.000,00 contributo senza decurtazione;
- ISEE compreso fra euro 15.001 ed euro 25.000 contributo decurtato del 5%;
- ISEE compreso fra euro 25.001 ed euro 35.000 contributo decurtato del 10%;
- ISEE compreso fra euro 35.001 ed euro 40.000 contributo decurtato del 25%;
- ISEE compreso fra euro 40.001 ed euro 50.000 contributo decurtato del 35%;

- ISEE compreso fra euro 50.001 ed euro 60.000 contributo decurtato del 50%;
- ISEE compreso fra euro 60.001 ed euro 80.000 contributo decurtato del 65%;
- ISEE oltre 80.000 finanziamento del progetto decurtato dell'80%.

L'importo del contributo riconoscibile, qualora si rendesse necessario, verrà rideterminato in diminuzione proporzionale per il rispetto del limite fissato dallo stanziamento annuale del bilancio regionale.

#### **Art. 5 - GESTIONE DELLA MISURA**

Per coloro che hanno beneficiato del contributo nell'anno precedente, sarà considerata valida la domanda già presentata e la certificazione medica già in possesso dell'Ente, fermo restando l'obbligo di comunicare al Comune l'eventuale sopravvenuta perdita dei requisiti per l'accesso alla misura. Resta necessaria la presentazione dell'ISEE in corso di validità entro il 30 aprile 2025.

I dati anonimizzati relativi alle domande presentate verranno inviati alla Direzione generale delle Politiche Sociali entro il 30 giugno del 2025.

#### **Art. 6 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AI BENEFICIARI**

I contributi vengono erogati agli aventi diritto dal comune di residenza nei limiti delle risorse assegnate.

#### **Art. 7 – RENDICONTAZIONE**

Sono ammissibili le seguenti spese sostenute nell'anno di riferimento del sostegno economico richiesto per:

- a) acquisizione di servizi professionali di assistenza domiciliare e alla persona;
- b) acquisizione di servizi professionali educativi;
- c) spese per attività fisiche e ricreative su prescrizione del medico curante;
- d) accoglienza presso centri diurni e centri diurni integrati autorizzati limitatamente al pagamento della quota sociale;
- e) spese di soggiorno, per non più di 30 giorni nell'arco di un anno, presso strutture sociali autorizzate o presso residenze sanitarie assistenziali autorizzate, limitatamente al pagamento della quota sociale;

- f) spese per l'acquisto di integratori alimentari, ausili e protesi non forniti dal servizio sanitario regionale;
- g) acquisizione di farmaci da banco o di farmaci prescritti dal medico curante per la patologia fibromialgica non forniti dal servizio sanitario regionale.

La documentazione di spesa dell'annualità 2025 dovrà essere presentata all'Ufficio Servizi Sociali entro e non oltre il 10/01/2026.

Il Comune di residenza provvederà ad erogare il beneficio economico a seguito della verifica della stessa e nei limiti delle risorse assegnate dalla Regione.

### **Art. 8 – PUBBLICITÀ DEL BANDO E INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Copia del presente Bando è pubblicata all'Albo Pretorio nonché reperibile presso l'Ufficio Servizi Sociali e sull'home page del sito istituzionale dell'Ente.

Si precisa che ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Maria Rita Diana.

Per ulteriori informazioni si invitano i cittadini a rivolgersi presso l'Ufficio Servizi Sociali durante gli orari di ricevimento pubblico oppure telefonicamente al numero 0781/70771.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
ASSISTENTE SOCIALE  
F.to Dott.ssa Maria Rita Diana